

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la vendita di lenti a contatto rientri tra le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente e, pertanto, sia esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ⁽¹⁾.
- 2) Ove la vendita di lenti a contatto non rientri tra le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente, se l'art. 30 CE sia allora da interpretarsi nel senso che è contrario a una normativa nazionale ai sensi della quale le lenti a contatto possono essere vendute esclusivamente in negozi specializzati in dispositivi medici.
- 3) Se il principio della libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 28 CE sia contrario a una normativa ungherese che consente la vendita di lenti a contatto esclusivamente in negozi specializzati in dispositivi medici.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»); GU L 178 del 17.7.2000, pagg. 1-16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 23 marzo 2009 — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan

(Causa C-109/09)

(2009/C 141/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: Deutsche Lufthansa AG

Appellante e resistente in cassazione: Gertraud Kumpan

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 1, 2, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 ⁽¹⁾, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e/o i principi generali del diritto comunitario debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale entrata in vigore il 1° gennaio 2001, in forza della quale si possono stipulare senza porre ulteriori requisiti contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori, per il solo fatto che questi hanno raggiunto l'età di 58 anni.
- 2) Se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, attuato con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 ⁽²⁾, 1999/70/CE, vada interpretata nel senso che essa

osta a una normativa di diritto nazionale che, senza imporre altri requisiti, consente di stipulare senza limiti temporali un numero illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato consecutivi in assenza di una ragione obiettiva, per il solo fatto che il lavoratore all'inizio del contratto di lavoro a tempo determinato ha compiuto l'età di 58 anni, e non sussiste uno stretto legame oggettivo con un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro.

- 3) Nel caso in cui le questioni sub 1) e/o sub 2) vengano risolte affermativamente:

Se i giudici nazionali siano tenuti a disapplicare la norma di diritto nazionale in discussione.

⁽¹⁾ GU L 303, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 175, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) il 23 marzo 2009 — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas

(Causa C-111/09)

(2009/C 141/45)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Okresní soud v Chebu

Parti

Ricorrente: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Convenuto: Michal Bilas

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 26 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾ (in prosieguo: il «regolamento») debba essere interpretato nel senso che esso non consente ad un organo giurisdizionale di esaminare la propria competenza internazionale nel caso in cui il convenuto sia comparso nel procedimento, pur se si tratti di una controversia assoggettata a norme di competenza obbligatoria ai sensi della sezione 3 del regolamento e l'azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.
- 2) Se il convenuto, per il fatto di comparire in un procedimento, possa dar fondamento alla competenza internazionale di un organo giurisdizionale, ai sensi dell'art. 24 del regolamento, anche nel caso in cui il procedimento sarebbe altrimenti assoggettato a norme di competenza obbligatoria secondo la sezione 3 del regolamento e l'azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.

- 3) Nell'ipotesi di soluzione negativa alla questione sub 2) — Se sia possibile considerare come accordo sulla competenza, ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento, la circostanza che il convenuto sia comparso in un procedimento dinanzi ad un organo giurisdizionale altrimenti incompetente, in base al regolamento, in una controversia in materia assicurativa.

(¹) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 27 marzo 2009 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V./Bezirkregierung Amsberg

(Causa C-115/09)

(2009/C 141/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Convenuta: Bezirkregierung Amsberg

Interveniente: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE (¹), nella versione di cui alla direttiva 2003/35/CE (²), prescriva che le organizzazioni non governative che intendano accedere alla giustizia di uno Stato membro, il cui diritto processuale amministrativo esige che si faccia valere la violazione di un diritto, possano invocare la violazione di tutte le disposizioni in materia di ambiente rilevanti ai fini dell'approvazione del progetto, quindi, anche di quelle disposizioni che sono unicamente destinate a tutelare gli interessi generali e non quantomeno anche i beni giuridici dei singoli.
- 2) In caso di soluzione non incondizionatamente affermativa alla prima questione:
- se l'art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE, nella versione di cui alla direttiva 2003/35/CE, prescriva che le organizzazioni non governative che intendano accedere alla giustizia di uno Stato membro, il cui diritto processuale amministrativo esige che si faccia valere la violazione di un diritto, possano invocare la violazione di quelle disposizioni in materia di ambiente rilevanti ai fini dell'approvazione del progetto che si fondano direttamente sul diritto comunitario ovvero che attuano nel diritto interno le disposizioni comunitarie in materia di ambiente, quindi, anche di quelle disposizioni che sono unicamente destinate a tutelare gli interessi generali e non quantomeno anche i beni giuridici dei singoli.
- a) In caso di soluzione, in linea di principio, affermativa alla seconda questione:

se le norme comunitarie in materia ambientale debbano soddisfare determinati requisiti sostanziali al fine di poterne invocare la violazione.

- b) In caso di soluzione affermativa alla seconda questione, sub a):

di quali requisiti sostanziali si tratti (per es. effetto diretto, scopo di tutela, finalità perseguita).

- 3) In caso di soluzione affermativa alla prima o alla seconda questione:

se la direttiva riconosca direttamente alle organizzazioni non governative un siffatto diritto di accedere alla giustizia, che va oltre quanto stabilito dal diritto nazionale.

(¹) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 17-25).

(²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17-25).

Impugnazione proposta il 31 marzo 2009 dalla Kronoply GmbH, ex Kronoply GmbH & Co. KG, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 gennaio 2009, causa T-162/06, Kronoply GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-117/09 P)

(2009/C 141/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kronoply GmbH, ex Kronoply GmbH & Co. KG (rappresentanti: R. Nierer e L. Gordalla, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza 14 gennaio 2009 del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), causa T-162/06;
2. annullare la decisione della Commissione 21 settembre 2005, relativa all'aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex n. 609/2003), con cui la Commissione dichiara l'incompatibilità con il mercato comune dell'aiuto che la Germania intende accordare alla ricorrente;
3. in subordine rispetto al secondo capo delle conclusioni, rinviare la causa al Tribunale di primo grado;
4. condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e di impugnazione, in particolare alle spese sopportate dalla ricorrente.